

LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA DEL CASENTINO (L.R. 39/2000, art. 40)

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), da ultimo modificata dalla Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 e di seguito denominata Legge forestale, disciplina quanto previsto dall'articolo 40 della citata Legge in coerenza con i contenuti del Regolamento forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), di seguito denominato Regolamento forestale.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2004.
3. Il presente regolamento si applica al territorio dei comuni di Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaiolo, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla;

Art. 2

Presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni

1. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni, corredate di tutti gli allegati specificatamente previsti dal Regolamento forestale e dal presente Regolamento, sono presentate al Servizio Promozione Attività Forestali utilizzando i modelli di cui all'allegato "A", parte integrante del presente regolamento. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni possono essere compilate in rete mediante la procedura informatica ARTEA.
I modelli cartacei saranno disponibili presso la sede della Comunità Montana, i Comuni casentinesi, la sede del Parco Nazionale Foreste Casentinesi e le stazioni forestali.
Dovranno essere compilate domande separate per terreni ricadenti nell'ambito del Parco Nazionale Foreste Casentinesi e terreni esclusi dal Parco.
2. Il Servizio Promozione Attività Forestali è situato presso la sede della Comunità Montana, via Roma 203 Poppi a Poppi; lo sportello aperto all'utenza osserva il seguente orario:
 - lunedì, mercoledì e venerdì 8,30-13,30
 - martedì e giovedì 8,30-13,30 e 15,30-18

Presso l'ufficio è possibile l'inserimento diretto delle domande di autorizzazione o delle dichiarazioni nella procedura informatica ARTEA.

3. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni, se compilate direttamente presso lo sportello del Servizio Promozione delle attività forestali, saranno firmate dal richiedente nella copia cartacea, davanti all'addetto al ricevimento delle stesse; se compilate nella sola forma cartacea possono essere trasmesse a mezzo servizio postale, corriere o consegnate a mano, allegando fotocopia del documento d'identità del richiedente stesso.
Tutte le domande riferite ad autorizzazioni dovranno essere corredate di bollo da euro 10,33, identica marca dovrà essere apposta sull'autorizzazione al momento del ritiro.
L'autorizzazione potrà essere ritirata, a seguito di comunicazione dal parte del Servizio responsabile, esclusivamente dal richiedente o dal Direttore dei Lavori -se nominato-.

4. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione di taglio sono presentate dai seguenti soggetti:
 - a) il proprietario,
 - b) il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso,
 - c) le persone fisiche o giuridiche acquirenti del soprassuolo boschivo purchè delegate dai soggetti di cui alle lettere a) e b).Nel caso di persone giuridiche, la domanda o dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale quest'ultima è legittimata alla presentazione della stessa.
5. Nelle domande di autorizzazione e nelle dichiarazioni devono essere dichiarati i dati in merito all'esecutore dei lavori e ove previsti elaborati, questi devono essere presentati secondo le disposizioni dei punti 4 e 5 dell'art. 6 del Regolamento regionale.
6. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non corredate di tutti i dati o della documentazione prevista non sono valide e l'avvio del procedimento è avviato solo a seguito della presentazione da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancanti. Il responsabile del procedimento, di cui all'articolo successivo, provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni per le dichiarazioni, ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio dell'istruttoria. Il responsabile del procedimento può, a suo insindacabile giudizio, accogliere domande o dichiarazioni corredate da una documentazione semplificata qualora siano relative ad interventi di modesta entità .

Art. 3 **Procedimenti amministrativi**

1. Fatti salvi i casi di cui all'art. 2, comma 5, l'avvio del procedimento amministrativo avviene con il ricevimento della pratica da parte del Servizio Promozione delle attività forestali e contestuale iscrizione della stessa nell'apposita posizione di protocollo.
2. Responsabile del procedimento è nominato con Determinazione Dirigenziale a firma del Dirigente del Settore Agricoltura e Foreste;
3. Per le domande d'autorizzazione l'avvio del procedimento è comunicato all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento della pratica. Tale comunicazione non è obbligatoria ove il procedimento sia concluso prima di trenta giorni.
4. Il responsabile del procedimento può avvalersi, per l'istruttoria, della collaborazione di personale dipendente e/o esterno incaricato con specifiche determinazioni dirigenziali o mediante convenzione.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta, fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.
6. I procedimenti relativi a domande di autorizzazione si concludono con atto a firma del responsabile del procedimento da adottarsi entro i seguenti termini:

-90 giorni dal ricevimento per le domande relative all'approvazione dei piani di gestione o di taglio di cui all'articolo 44 del Regolamento forestale e dei piani di coltura di cui all'articolo 67 della Legge forestale;

-45 giorni dal ricevimento per tutte le altre domande di autorizzazione.

Nel caso i terreni ricadano nel territorio del Parco Nazionale si applicano i termini del protocollo d'intesa allegato.

7. Nei casi in cui il regolamento forestale prevede l'acquisizione dell'autorizzazione per silenzio-assenso, la stessa deve intendersi rilasciata alla scadenza del termine indicato al comma precedente, salvo che entro tale termine, con apposito atto a firma del responsabile del procedimento, non sia comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione.
Entro detto termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.
8. Per le dichiarazioni il procedimento si conclude per silenzio-assenso dopo 20 giorni dal ricevimento delle stesse, fatta salva l'adozione entro tale termine di apposito atto a firma del responsabile del procedimento, con il quale sia comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione. Entro detto termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.
- 9 -Per i procedimenti relativi a domande di autorizzazione inoltrate dai Comuni ai sensi dell'art. 42, della Legge forestale la Comunità Montana concorderà con i Comuni i casi in cui si applica la procedura di cui al comma 6 della legge forestale e le modalità di trasmissione della documentazione anche ai fini del rispetto dei termini di cui all'art. 7 della l.r. 52/1999).
In ogni caso la documentazione che la Comunità Montana deve acquisire deve prevedere anche copia della modulistica ART€A predisposta per la tipologia in oggetto.
I procedimenti si concludono entro 45 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza comunale. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego è trasmesso al Comune; copia dell'autorizzazione deve essere allegata al provvedimento abilitativo comunale.

(Art. 4

Ulteriori adempimenti

1. Qualora venga richiesto nell'atto autorizzativo, i titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione all'Ente competente della data di effettivo inizio dei lavori.
2. Nei casi di cui all'articolo 7, comma 5, del Regolamento forestale il responsabile del procedimento può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione e al possessore del bene oggetto dei lavori..
3. Nei casi di cui all'articolo 85, comma 1, della Legge forestale (*lavori di ripristino*) il responsabile del procedimento, con le modalità indicate nello stesso articolo, prescrive gli interventi necessari, fissandone i criteri, modalità e tempi d'esecuzione.

Art. 5

Deposito cauzionale e versamento importi dovuti

1. Qualora la Legge o il Regolamento forestale prevedano la costituzione un deposito cauzionale questo dovrà essere costituito mediante fidejussione bancaria o assicurativa della

durata pari a sei mesi oltre alla validità di quella dell'autorizzazione per la quale è stata emessa. Nel caso di depositi a garanzia connessi all'esecuzione di rimboschimenti, la garanzia deve essere rilasciata anche, per le spese per cure colturali successive all'impianto per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque a discrezione dell'Ente. Tale garanzia può essere rilasciata con deposito separato dal principale. La/le fideiussione/i dovrà/dovranno essere emessa/e in favore della Comunità Montana del Casentino e sarà/saranno svincolata/e con determinazione del responsabile del procedimento solo a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione dei lavori cui il deposito stesso si riferisce.

2. Nel caso il titolare della richiesta di una trasformazione boschiva non effettui il prescritto rimboschimento compensativo il versamento degli importi di cui all'art. 81, comma 6, del Regolamento forestale deve essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a Servizio Tesoreria Comunità Montana del Casentino CAB ABI c/c n° BPEL agenzia di Poppi indicando la causale del versamento.

Art. 6 Varianti

1. Le autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d'opera, relative a lavori od opere di cui al Titolo III del Regolamento forestale, per le quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, sono acquisite per silenzio-assenso decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, purché la variante non preveda:
 - a) variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
 - b) variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati.
2. Per l'acquisizione delle autorizzazioni per silenzio-assenso, di cui al comma 1, la variante deve fare espresso riferimento all'autorizzazione precedente, evidenziando tutte le variazioni attraverso grafici in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione del progetto.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.

Art. 7

Determinazione della superficie massima annuale che può essere sottoposta a taglio

1. La superficie massima che per l'anno silvano successivo può essere sottoposta a tagli boschivi, di cui all'articolo 43 del regolamento forestale, è determinata entro il 30 giugno di ogni anno con deliberazione Giunta Esecutiva che verrà notificata per la pubblicazione ai 13 Comuni casentinesi;
2. Al raggiungimento della superficie massima ammissibile per ogni anno silvano, le ulteriori dichiarazioni o richieste di autorizzazione vengono sospese, dandone comunicazione agli interessati, e posticipate al successivo anno silvano, nel quale hanno priorità rispetto alle nuove dichiarazioni e richieste di autorizzazione.

Art. 8

Controlli e calcolo del danno forestale

1. I controlli sui lavori vengono svolti dal personale individuato dalla vigente normativa, la Comunità Montana si impegna ad avvertire nei giorni di apertura dello sportello -via posta

elettronica- il Coordinamento Forestale Provinciale delle, delle eventuali prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori, nelle autorizzazioni rilasciate o esecutive per silenzio assenso. Tale comunicazione verrà fatta all'Ente Parco e al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente per le domande e dichiarazioni interessanti terreni inclusi nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

- 2) Per quanto riguarda la Comunità Montana il dirigente del Settore Agricoltura e Foreste con propria determinazione individua all'interno dello stesso settore il personale addetto ai controlli di Polizia amministrativa in materia di vincolo idrogeologico e il personale abilitato al calcolo del danno forestale (art. 84 della legge forestale) di cui alla D.G.R. 123 del 17.2.2003

Art. 9 Ricorsi

1. Avverso le decisioni ed eventuali provvedimenti sanzionatori adottati, potrà essere effettuato ricorso -in prima istanza- entro 30 giorni dalla data della notifica, al segretario della C.M. del Casentino, e in seconda istanza o comunque entro i medesimi 30 giorni dalla citata notifica, al Tribunale amministrativo regionale.

Poppi 20.11.03